

Ma i lavori di bonifica continuano

Crotone, aree inquinate Il ricorso di Eni Rewind dichiarato improcedibile

La società sostiene di non avere responsabilità nelle attività di sversamento

Antonio Morello

CROTONE

Syndial, oggi Eni Rewind, chiedeva di non essere riconosciuta come «responsabile dell'inquinamento derivante dalla presenza di discariche nei siti dell'ex Pertusola e dell'ex Agricoltura». Invece, il Tar di Catanzaro ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalla società che capo al gruppo Eni contro il ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (ribattezzato dicastero della Transizione ecologica). Questo l'esito del contenzioso aperto 7 anni fa dalla multinazionale per ottenere l'annullamento sia dei verbali delle conferenze dei servizi istruttoria e decisoria del 29 maggio 2014, sia del decreto della Direzione generale del territorio e delle risorse Idriche disposto il 5 giugno dello stesso anno, con i quali iniziarono a prendere forma gli interventi di bonifica delle due discariche a mare, ex Fosfotec ed ex Armeria, che insistono in un'area a nord della città denominata "passeggiata degli innamorati", che fa parte del Sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara. Si tratta di lavori che sono iniziati a settembre 2019 (dopo l'ok ministeriale avuto 4

mesi prima), nell'ambito del Piano operativo di bonifica-fase 1, che prevedono la realizzazione di barriere foranee a protezione della costa antistante le due ex discariche Pertusola e Fosfotec, in passato utilizzate dalle società che hanno gestito gli impianti per abbancare gli scarti della lavorazione industriale. «Entrambe le parti costituite – si legge nella sentenza scritta dal collegio presieduto da Giovanni Iannini (a latere Francesco Tallaro e Domenico Gaglioti) – hanno dato atto che il ricorso è improcedibile per difetto di interesse, in quanto i provvedimenti impugnati sono stati superati dai successivi decreti direttoriali di approvazione di progetti di bonifica inerenti alle aree di pertinenza Eni Rewind S.p.a». Ma nonostante ciò, evidenzia il Tribunale amministrativo regionale, Eni Rewind ha continuato a sostenere di non avere «responsabilità dell'inquinamento» dei siti perché non ci sarebbe stata «un'adeguata istruttoria». Allo stesso tempo, l'azienda del Cane a sei zampe ha proposto che il ministero venisse condannato al pagamento «delle spese» processuali, alla luce della sua «soccumbenza virtuale» dal momento che il ricorso è stato ritenuto «fondato». Di parere diverso il

Tar: «La complessità della situazione ambientale della città di Crotone – osservano i giudici di Catanzaro – anche in ordine all'attribuzione delle responsabilità dell'inquinamento, è ben nota a questo Tribunale amministrativo regionale, chiamato più volte a pronunciarsi».

Sono infatti diversi i procedimenti pendenti, tra Tar e Consiglio di Stato, che hanno al centro la bonifica dell'ex area industriale, oltre all'individuazione del responsabile dell'inquinamento ambientale. Da qui la decisione dei magistrati di procedere con «la compensazione integrale delle spese e delle competenze» del contenzioso, dal momento che l'istanza è «improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse». Al momento, sebbene siano in corso i lavori di bonifica nelle due ex discariche a mare, resta in piedi la discussione tra il Comune di Crotone guidato dal sindaco Vincenzo Voce e l'Eni su dove smaltire il Tenorm (resti della lavorazione contenenti radionuclidi naturali in percentuali superiori rispetto a quelle della crosta terrestre) che giace nell'area ex Fosfotec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA